

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Commissione

ECU..... 1

Riepilogo degli avvisi di gare di appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* finanziati dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (settimana dal 30 agosto al 3 settembre 1983)..... 2

Decisione n. 117, del 7 luglio 1982, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 3

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Parlamento europeo

Bando di assunzione n. PE/15/S (commesso) 12

Bando di assunzione n. PE/16/S (agente qualificato)..... 12

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (¹)

6 settembre 1983

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	45,7876	Dollaro USA	0,851863
Franco belga e lussemburghese fin.	46,0517	Franco svizzero	1,85093
Marco tedesco	2,27660	Peseta spagnola	129,100
Fiorino olandese	2,54664	Corona svedese	6,71523
Sterlina inglese	0,567152	Corona norvegese	6,35234
Corona danese	8,18427	Dollaro canadese	1,04813
Franco francese	6,85494	Scudo portoghese	105,844
Lira italiana	1359,15	Scellino austriaco	16,0065
Sterlina irlandese	0,723758	Marco finlandese	4,87138
Dracma greca	78,8314	Yen giapponese	209,132
		Dollaro australiano	0,970010
		Dollaro neozelandese	1,30895

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Riepilogo degli avvisi di gare di appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* finanziati dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 30 agosto al 3 settembre 1983)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
1998	S 164 del 30. 8. 1983	Zaire	ZR-Kinshasa: Concimi	14. 11. 1983
1999	S 165 del 31. 8. 1983	Giamaica	JM-Kingston: Video recording and editing equipment	28. 10. 1983
2000	S 165 del 31. 8. 1983	Zimbabwe	ZW-Harare: Costruzione di un edificio	28. 11. 1983
2001	S 168 del 3. 9. 1983	Giamaica	JM-Kingston: Attrezzatura per comunicazione radio	4. 11. 1983
2002	S 168 del 3. 9. 1983	Giamaica	JM-Kingston: Forniture varie	4. 11. 1983
2003	S 168 del 3. 9. 1983	Giamaica	JM-Kingston: Veicoli	4. 11. 1983

DECISIONE N. 117

del 7 luglio 1982

relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, ai cui sensi è incaricata di trattare ogni questione amministrativa derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli ulteriori regolamenti,

visto l'articolo 81, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1408/71, ai cui sensi è incaricata di promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri per accelerare la liquidazione delle prestazioni dovute in applicazione delle disposizioni di tale regolamento,

visto l'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, a norma del quale essa stabilisce le modalità d'applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, di tale regolamento,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, ai cui sensi essa stabilisce i modelli di certificati, attestati, dichiarazioni, domande ed altri documenti necessari all'applicazione dei regolamenti,

considerando che occorre precisare le condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72 e stabilire modelli di formulari per l'attuazione di tale articolo;

considerando che le istituzioni interessate di taluni Stati membri, per motivi d'ordine tecnico, non sono ancora in grado di applicare tutte le disposizioni dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72;

considerando che occorre apportare un certo numero di modifiche alla decisione n. 103 del 29 maggio 1975 per completarla ed aggiornarla,

DECIDE:

1. In ogni Stato membro sono raggruppate le indicazioni relative all'identificazione del lavoratore migrante, alla denominazione dell'istituzione che ha proceduto all'immatricolazione in un altro Stato membro, al numero di matricola assegnato da quest'ultima istituzione, nonché tutte le altre informazioni atte a facilitare e ad accelerare la liquidazione della pensione.
2. All'atto dell'immatricolazione di un lavoratore in uno Stato membro di cui egli non è cittadino, l'istituzione che procede all'immatricolazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 all'organismo designato dall'autorità competente di questo Stato, utilizzando il formulario E 501.

Quest'ultimo organismo, sempre utilizzando il formulario E 501, inoltra quindi le suddette informazioni all'«organismo designato» dall'autorità competente dello Stato membro di cui il lavoratore è cittadino.

2.1. Nel caso di modifica dei dati d'identificazione di un lavoratore, è opportuno usare il formulario E 551.

2.2. Per «organismo designato», agli effetti della presente decisione, si intende:

Belgio: L'Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS) (Ufficio nazionale delle pensioni per lavoratori subordinati), Bruxelles.

<i>Danimarca:</i>	Il Sikringsstyrelsen (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), København.
<i>Germania:</i>	La Verband Deutscher Rentenversicherungsträger — Datenstelle der deutschen Rentenversicherung (VDR-DSRV) (Federazione organismi tedeschi assicurazione pensioni — Centro elaborazione elettronica), Würzburg.
<i>Grecia:</i>	L'Idryma Koinonikon Asphaliseon (IKA) (Istituto delle assicurazioni sociali), Atene.
<i>Francia:</i>	La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia dei lavoratori subordinati), Paris.
<i>Irlanda:</i>	Il Department of Social Welfare (Ministero della previdenza sociale), Dublin.
<i>Italia:</i>	L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Roma.
<i>Lussemburgo:</i>	Il Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de sécurité sociale (Centro d'informatica, affiliazione e riscossione dei contributi, comune alle istituzioni di sicurezza sociale), Luxembourg.
<i>Paesi Bassi:</i>	La Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam.
<i>Regno Unito:</i>	Il Department of Health and Social Security, Records Branch (Ministero della sanità e della sicurezza sociale, Centro d'informatica), Newcastle-upon-Tyne.

3. L'organismo designato dallo Stato membro di cittadinanza, dopo aver ricevuto il formulario E 501, invia all'istituzione che lo ha trasmesso un formulario E 502 nel quale figura, in particolare, il numero di matricola assegnato all'assicurato in questo Stato membro.
- 3.1. Ogni organismo designato raggruppa i formulari E 501, E 502 ed E 551 e li invia agli altri organismi designati secondo periodicità adeguate. Si deve procedere almeno ad un invio annuale.
4. Le informazioni relative agli spolidi ed ai profughi sono trasmesse all'organismo designato dello Stato membro alla cui legislazione essi sono stati assoggettati per la prima volta.
5. L'autorità competente di uno Stato membro può decidere, previo parere della Commissione amministrativa, che le informazioni di cui al precedente paragrafo 1 siano comunicate direttamente dall'istituzione che ha proceduto all'immatricolazione all'organismo designato dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino.
6. I formulari E 501, E 502 ed E 551, di cui sono riprodotti i modelli qui di seguito, possono essere sostituiti, previo accordo delle istituzioni interessate, da qualsiasi altro mezzo informativo che rechi le stesse indicazioni.
7. Riguardo alla Danimarca ed ai Paesi Bassi, le istituzioni di detti paesi non trasmettono il formulario E 501 agli altri Stati membri. Tuttavia, gli organismi designati dalla Danimarca e dai Paesi Bassi devono ricevere il formulario E 501, ma non hanno l'obbligo di rinviare il formulario E 502.
8. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 103 del 29 maggio 1975, sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa è applicabile dal 1° gennaio 1983.

*Il presidente
della commissione amministrativa*

A. TRIER

COMUNITÀ EUROPEE
Regolamento sulla sicurezza sociale

Data di emissione (*)

E 501

Paese mittente (*)

Tipo di comunicazione (*)

NOTIFICA D'IMMATRICOLAZIONE D'UN LAVORATORE

Regolamento (CEE) n. 574/72, articolo 50, punto 1, lettera a)

1	Destinatario (*)
1.1	Paese (*).....
2	Numero di matricola
2.1	Presso il destinatario (*)
2.2	Presso il mittente
3	Cognomi e sesso
3.1	Cognome (*).....
3.2	Cognome di nascita (*).....
3.3	Nomi (*).....
3.4	Cognomi precedenti (*)
3.5	Sesso (*)
3.6	Cognome e nomi del padre ⁽¹⁰⁾
3.7	Cognome e nomi della madre ⁽¹⁰⁾
4	Nascita e nazionalità
4.1	Data ⁽¹¹⁾
4.2	Luogo ⁽¹²⁾
4.3	Provincia o dipartimento ⁽¹³⁾
4.4	Paese ⁽¹⁴⁾
4.5	Cittadinanza ⁽¹⁵⁾
5	Indirizzo ⁽¹⁶⁾
.....	
6	Osservazioni ⁽¹⁷⁾
.....	

E 501

ISTRUZIONI

Esistono tre casi di utilizzazione del formulario E 501:

- il caso normale;
- il ripristino del passato;
- l'inversione del circuito.

La codifica di cui alla nota 3 intitolata «Tipo di comunicazione» consente di differenziare tali casi.

Caso normale

Per i lavoratori migranti immatricolati in uno Stato membro di cui non sono cittadini, l'istituzione che procede all'immatricolazione compila il formulario E 501 e lo invia all'organismo designato di detto Stato. Tale organismo invia a sua volta il formulario all'organismo designato dallo Stato membro di cittadinanza del lavoratore.

Ripristino del passato

Per i lavoratori migranti immatricolati prima dell'effettiva applicazione della decisione 103 in uno Stato membro di cui non sono cittadini, l'istituzione che procede all'immatricolazione compila il formulario E 501 e lo invia all'organismo designato di detto Stato. Tale organismo invia a sua volta il formulario all'organismo designato dello Stato membro di cittadinanza del lavoratore.

Inversione del circuito

Qualora un'istituzione constati che un concittadino ha svolto un'attività in un altro Stato membro, essa compila il formulario E 501 e lo invia all'organismo designato del proprio Stato. Tale organismo invia a sua volta il formulario all'organismo designato dello Stato membro in cui l'assicurato ha svolto la precedente attività.

NOTE

- (¹) Spetta all'istituzione mittente decidere in merito al formato di tale informazione.
- (²) Sigla del paese al quale appartiene l'istituzione mittente:
B: Belgio; D: Germania; DK: Danimarca; F: Francia; GR: Grecia; I: Italia; IRL: Irlanda; L: Lussemburgo; NL: Paesi Bassi; GB: Regno Unito.
- (³) Tipo di comunicazione:
Caso normale: codice 00
Ripristino del passato: codice 50
Inversione del circuito: codice 60.
- (⁴) Il destinatario è uno degli organismi designati, elencati nella decisione 117. Tuttavia, poiché i formulari sono raggruppati ed inviati con una distinta, è sufficiente indicare la sigla del paese destinatario.
- (⁵) Questa informazione è necessaria per i cittadini della Danimarca (indicare i numeri danesi CPR ed, eventualmente, ATP), per i cittadini della Grecia (indicare il numero di matricola e la codifica dell'istituzione mittente) e per i cittadini del Regno Unito. Auspicabile anche per tutti gli altri Stati membri.
- (⁶) Per cognome s'intende il cognome usuale oppure il cognome da coniugata.
Il cognome di nascita dev'essere sempre indicato. Ove il cognome coincida con quello di nascita, si apponga la dicitura «idem».
Gli avverbi «detto» e «alias» e le particelle debbono risultare per intero e nell'ordine d'iscrizione presso l'anagrafe.
- (⁷) Indicare tutti i nomi nell'ordine di annotazione presso l'anagrafe.
- (⁸) Da fornire soprattutto in caso di adozione o di soprannomi divenuti di uso corrente.
Gli avverbi «detto» e «alias» e le particelle debbono risultare per intero e nell'ordine d'iscrizione presso l'anagrafe.
- (⁹) M = maschile; F = femminile.
- (¹⁰) Informazione necessaria per i cittadini francesi il cui luogo di nascita non si trovi in territorio metropolitano francese.
- (¹¹) Il giorno e il mese si esprimono con due cifre, l'anno con quattro cifre (esempio: 1° agosto 1921 = 01. 08. 1921).
- (¹²) Per le città francesi comprendenti più circoscrizioni, indicarne il numero (esempio: Parigi 14).
- (¹³) Informazione obbligatoria per gli assicurati di nazionalità francese o italiana; questa voce comporta, secondo i paesi, l'indicazione dell'appartenenza territoriale del luogo di nascita (esempio: per la Francia, comune di nascita: Lille, occorre indicare il dipartimento di nascita: Nord, insieme al codice del dipartimento, se l'assicurato lo conosce, nella fattispecie: 59; l'informazione da trascrivere sarà quindi: Nord 59. Per l'Italia, comune di nascita: Rimini, occorre indicare la provincia di nascita, Forlì).
- (¹⁴) Sigla del paese di nascita dell'assicurato, secondo il codice internazionale delle targhe automobilistiche.
- (¹⁵) Sigla del paese di nazionalità dell'assicurato secondo il codice internazionale delle targhe automobilistiche.
- (¹⁶) Indirizzo attuale dell'assicurato secondo le norme del paese di residenza.
Per gli assicurati di nazionalità danese, indicare inoltre alla voce «Osservazioni» l'ultimo indirizzo in Danimarca.
- (¹⁷) Osservazioni di qualsiasi ordine (ultimo indirizzo in Danimarca o nei Paesi Bassi).

COMUNITÀ EUROPEE
Regolamento sulla sicurezza sociale

[Empty box for date of issue]

Data di emissione (1)

E 502

[Empty box for country of origin]

Paese mittente (2)

[Empty box for communication type]

Tipo di comunicazione (3)

RISPOSTA AD UNA NOTIFICA D'IMMATRICOLAZIONE DI UN LAVORATORE

Regolamento (CCE) n. 574/72, articolo 50, punto 1, lettera a)

1 Destinatario (4)
1.1 Paese (5).....

2 Numero di matricola
2.1 Presso il destinatario (6)
2.2 Presso il mittente

3 Cognomi e sesso
3.1 Cognome (6).....
3.2 Cognome di nascita (6)
3.3 Nomi (7).....
3.4 Cognomi precedenti (8)
3.5 Sesso (9)
3.6 Cognome e nomi del padre (10).....
3.7 Cognome e nomi della madre (10).....

4 Nascita e nazionalità
4.1 Data (11).....
4.2 Luogo (12)
4.3 Provincia o dipartimento (13)
4.4 Paese (14).....
4.5 Cittadinanza (15)

5 Indirizzo (16)
.....
.....
.....
.....

6 Osservazioni (17)
.....
.....

ISTRUZIONI

Esistono tre casi di utilizzazione del formulario E 502, secondo il tipo di formulario a cui esso risponde:

- il caso normale;
- il ripristino del passato;
- l'inversione del circuito.

La codifica di cui alla nota 3 intitolata «Tipo di comunicazione» consente di differenziare tali casi:

Caso normale

L'organismo designato dello Stato membro di cittadinanza compila il presente formulario a ricevimento del formulario E 501 e lo invia all'istituzione mittente di quest'ultimo.

Ripristino del passato

L'organismo designato dello Stato membro di cittadinanza compila il presente formulario, previo ricevimento del formulario E 501 relativo al lavoratore migrante immatricolato prima dell'applicazione effettiva della decisione 103 nello Stato membro mittente e l'invia all'istituzione a cui gli ha trasmesso il formulario E 501.

Inversione del circuito

L'organismo designato dello Stato membro ex paese d'occupazione dell'assicurato compila il presente formulario, previo ricevimento del formulario E 501, e lo invia all'istituzione dello Stato membro di cittadinanza che gli ha trasmesso il formulario E 501.

NOTE

- (¹) Spetta all'istituzione mittente decidere in merito al formato di tale informazione.
- (²) Sigla del paese al quale appartiene l'istituzione mittente:
B: Belgio; D: Germania; DK: Danimarca; F: Francia; GR: Grecia; I: Italia; IRL: Irlanda; L: Lussemburgo; NL: Paesi Bassi; GB: Regno Unito.
- (³) Tipo di comunicazione:
Caso normale: codici da 01 a 06
Ripristino del passato: codici da 51 a 56
Inversione del circuito: codici da 61 a 66.
- Inserire nell'apposita casella il codice relativo al trattamento usato per il corrispondente formulario E 501:
- Codici 01-51-61: *Identificazione senza divergenze*
Nessuna differenza tra gli elementi forniti dal formulario E 501 e quelli figuranti nello schedario nazionale di riferimento. Il numero di matricola è indicato.
- Codici 02-52-62: *Identificazione con divergenze*
Gli elementi contenuti nel formulario E 501 differiscono leggermente da quelli figuranti nello schedario nazionale di riferimento. Il numero di matricola è indicato. Le informazioni contenute nello schedario di riferimento sono indicate nei paragrafi da 3 a 5.
- Codici 03-53-63: *Identificazione impossibile (omonimia)*
Vari assicurati iscritti nello schedario nazionale di riferimento possono corrispondere all'assicurato indicato dal formulario E 501. Il numero di matricola non è indicato.
- Codici 04-54-64: *Identificazione impossibile (formulari inutilizzabili)*
Le informazioni contenute nel formulario E 501 sono inutilizzabili perché illeggibili o per mancata ottemperanza alle previste norme di compilazione. Il numero di matricola non è indicato.
- Codici 05-55-65: *Identificazione impossibile (assenza di filiazione)*
Vari assicurati iscritti nello schedario nazionale di riferimento risultano di identità uguale a quella indicata dal formulario E 501. L'asserzione di filiazione non consente di distinguerli. Il numero di matricola non è indicato.
- Codici 06-56-66: *Identificazione impossibile (informazioni non plausibili)*
Le informazioni contenute nel formulario E 501 risultano non plausibili; è indispensabile un controllo. Il numero di matricola non è indicato.
- (⁴) Il destinatario è uno degli organismi designati, elencati nella decisione 117. Tuttavia, poiché i formulari sono raggruppati ed inviati in una distinta, è sufficiente indicare la sigla del paese destinatario.
- (⁵) Numeri di matricola:
Presso l'istituzione destinataria:
indicare il numero apposto sul formulario E 501,
Presso l'istituzione mittente:
questa informazione è necessaria nel caso in cui l'assicurato è stato immatricolato o identificato con o senza divergenze.

- (*) Per cognome s'intende il cognome normalmente usato oppure il cognome da coniugata.
Il cognome di nascita dev'essere sempre indicato. Ove il cognome coincida con quello di nascita, si apponga la dicitura «idem». Gli avverbi «detto» e «alias» e le particelle debbono risultare per intero e nell'ordine di annotazione presso l'anagrafe.
- (?) Indicare tutti i nomi nell'ordine di annotazione presso l'anagrafe.
- (*) Da fornire soprattutto in caso di adozione o di utilizzazione di soprannomi di uso corrente.
Gli avverbi «detto» o «alias» e le particelle debbono risultare per intero e nell'ordine di annotazione presso l'anagrafe.
- (*) M = maschile, F = femminile.
- (10) Informazione necessaria per i cittadini francesi il cui luogo di nascita non si trovi nel territorio metropolitano francese.
- (11) Il giorno e il mese si esprimono con due cifre ciascuno, l'anno con quattro cifre (esempio: 1° agosto 1921: 01. 08. 1921).
- (12) Per le città francesi comprendenti più circoscrizioni, indicarne il numero (esempio: Parigi 14).
- (13) Informazione obbligatoria per gli assicurati di nazionalità francese o italiana; questa voce comporta, secondo il paese, l'indicazione dell'appartenenza territoriale del luogo di nascita (esempio: per la Francia, comune di nascita: Lille, occorre indicare il dipartimento di nascita: Nord, insieme al codice di dipartimento se l'assicurato lo conosce, nella fattispecie: 59; l'informazione da trascrivere sarà quindi: Nord 59. Per l'Italia, comune di nascita: Rimini, occorre indicare la provincia di nascita: Forlì).
- (14) Sigla del paese di nascita dell'assicurato, secondo il codice internazionale delle targhe automobilistiche.
- (15) Sigla del paese di nazionalità dell'assicurato secondo il codice internazionale delle targhe automobilistiche.
- (16) Indirizzo attuale dell'assicurato secondo le norme del paese di residenza.
Per gli assicurati di nazionalità danese, indicare inoltre, alla voce «Osservazioni», l'ultimo indirizzo in Danimarca.
- (17) Osservazioni di qualsiasi ordine.

COMUNITÀ EUROPEE
Regolamento sulla sicurezza sociale

--

Data di emissione (*)

E 551

--

--

Paese mittente (*)

Tipo di comunicazione (*)

AVVISO DI MODIFICA DEI DATI D'IDENTIFICAZIONE DI UN LAVORATORE

Regolamento (CEE) n. 574/72, articolo 50, punto 1, lettera a)

1	Destinatario (*)		
1.1	Paese (*).....		
2	Numero di matricola del lavoratore	Dichiarazioni originali	Dichiarazioni modificate
2.1	Presso il destinatario (*)
2.2	Presso il mittente
3	Nomi e sesso		
3.1	Cognome (*)
3.2	Cognome di nascita (*)
3.3	Nomi (*)
3.4	Cognomi precedenti (*)
3.5	Sesso (*)
4	Nascita, nazionalità e decesso		
4.1	Data ⁽¹⁰⁾
4.2	Luogo ⁽¹¹⁾
4.3	Provincia o dipartimento ⁽¹²⁾
4.4	Paese ⁽¹³⁾
4.5	Nazionalità ⁽¹⁴⁾
4.6	Data di decesso ⁽¹⁵⁾
5	Osservazioni ⁽¹⁶⁾		
	
	
	
	
	

E 551

ISTRUZIONI

L'istituzione che effettua la modifica dei dati relativi ad un assicurato individuato od immatricolato in altri Stati membri, mediante scambi di formulari E 501 e E 502, compila il formulario E 551 e l'invia all'organismo designato del proprio Stato.

Quest'ultimo procede come di seguito indicato:

- se l'assicurato è cittadino di detto Stato, l'organismo designato invia il formulario E 551 all'organismo designato di ciascuno Stato membro in cui l'assicurato ha esercitato la sua attività;
- se l'assicurato è cittadino di un altro Stato membro, l'organismo designato invia il formulario E 551 all'organismo designato del paese di cittadinanza, che emetterà, ove necessario, un formulario identico, e lo invierà agli Stati membri in cui l'assicurato ha svolto la sua attività.

ISTRUZIONI

- (¹) Indicazione ad uso dell'istituzione mittente. Qualora, in un'unica trasmissione, vi siano modifiche successive a proposito di un assicurato, tale indicazione deve consentire di determinare senza ambiguità l'ordine cronologico delle modifiche da effettuare.
- (²) Sigla del paese al quale appartiene l'istituzione mittente:
B: Belgio; D: Germania; DK: Danimarca; F: Francia; GR: Grecia; I: Italia; IRL: Irlanda; L: Lussemburgo; NL: Paesi Bassi; GB: Regno Unito.
- (³) Tipo di comunicazione:
Inserire il codice relativo al tipo di modifica.
Codice 10: *Modifica del numero di matricola*
Codice 11: *Modifica di altre informazioni*
Codice 12: *Modifica del numero di matricola e di altre informazioni*
Codice 19: *Annullamento dello scambio precedente.*
- (⁴) Il destinatario è uno degli organismi designati, elencati nella decisione 117. Tuttavia, poiché i formulari sono raggruppati e inviati con una distinta, è sufficiente indicare la sigla del paese destinatario.
- (⁵) Indicare il numero indicato nel formulario E 502. Questa informazione non può essere modificata dal paese mittente.
- (⁶) Per cognome, s'intende il cognome normalmente usato oppure il cognome da coniugata.
Il cognome di nascita dev'essere sempre indicato. Ove il cognome coincida con quello di nascita, si apponga la dicitura «idem».
Gli avverbi «detto» e «alias» e le particelle debbono risultare per intero e nell'ordine di iscrizione presso l'anagrafe.
- (⁷) Indicare tutti i nomi nell'ordine di iscrizione presso l'anagrafe.
- (⁸) Da fornire soprattutto in caso di adozione o di soprannomi divenuti d'uso corrente.
Gli avverbi «detto» e «alias» devono risultare per intero e nell'ordine di iscrizione presso l'anagrafe.
- (⁹) M = maschile; F = femminile.
- (¹⁰) Il giorno e il mese si esprimono con due cifre ciascuno, l'anno con quattro cifre (esempio: 1° agosto 1921 = 01. 08. 1921).
- (¹¹) Per le città francesi comprendenti varie circoscrizioni, indicarne il numero (esempio: Parigi 14).
- (¹²) Informazione obbligatoria per gli assicurati di nazionalità francese o italiana; questa voce comporta, secondo il paese, l'indicazione dell'appartenenza territoriale del luogo di nascita (esempio: in Francia, comune di nascita Lille, occorre indicare il dipartimento di nascita: Nord, insieme al codice del dipartimento, se l'assicurato lo conosce, nella fattispecie: 59. L'informazione da trascrivere sarà quindi: Nord 59. Per l'Italia, comune di nascita: Rimini, occorre indicare la provincia di nascita: Forlì).
- (¹³) Sigla del paese di nascita dell'assicurato secondo il codice internazionale delle targhe automobilistiche.
- (¹⁴) Sigla del paese di nazionalità dell'assicurato secondo il codice internazionale delle targhe automobilistiche.
- (¹⁵) Il giorno e il mese si esprimono con due cifre ciascuno, l'anno con quattro cifre.
All'atto della comunicazione della data di decesso, quest'informazione dovrà figurare nella seconda colonna (Dichiarazioni modificate). La corrispondente voce della prima colonna rimarrà in bianco.
Ove si debba correggere la data di decesso, la data erronea dovrà figurare nella prima colonna, mentre la data di decesso rettificata sarà indicata nella seconda colonna.
- (¹⁶) Osservazioni di qualsiasi ordine (ultimo indirizzo in Danimarca o nei Paesi Bassi).

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

Comunicazione relativa a due bandi di assunzione

Il Parlamento europeo pubblica due bandi di assunzione per la copertura di due posti nell'Ufficio informazioni di Londra:

- n. PE/15/S — 1 commesso (carriera C 3-2) ⁽¹⁾
 - n. PE/16/S — 1 agente qualificato (custode)
(carriera D 3-2) ⁽¹⁾.
-

⁽¹⁾ GU n. C 238 del 7. 9. 1983 (edizione inglese).

